



COMUNE DI TARANTO

Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura comunale della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale di Taranto e per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Ente Civico.

INDICE

Art.1 - Ambito di applicazione

**- PARTE I -
ORGANIZZAZIONE**

Art.2 - Funzioni

Art.3 - Organizzazione

Art.4 - Avvocato coordinatore

Art.5 - Incarichi esterni

Art.6 - Funzione consultiva

Art.7 - Rapporti dell'Avvocatura con le strutture comunali

Art.8 - Indipendenza degli Avvocati

Art.9 - Accesso agli atti

Art.10 - Pratica forense

Art.11 - Incompatibilità

Art.12 - Convenzioni con altri Enti

**- PARTE II -
RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE E COMPENSI DEGLI AVVOCATI
DELL'AVVOCATURA COMUNALE**

Art.13 - Attribuzione degli incarichi professionali ed autonomia gestionale degli Avvocati

Art.14 - Ipotesi di erogazione dei compensi professionali

Art.15 - Erogazione dei compensi professionali

Art.16 - Liquidazione dei compensi professionali e dei rimborsi spese

Art.17 - Rapporti tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato

Art.18 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. La presente disciplina, quale parte integrante del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, è adottata al fine di regolamentare l'attività, le funzioni e la gestione dei rapporti e delle relazioni dell'Avvocatura comunale per lo svolgimento dell'attività professionale di avvocato per le cause e gli affari propri dell'Ente, nonché la corresponsione dei compensi professionali da erogarsi in favore dei componenti dell'Avvocatura del Comune di Taranto dovuti in caso di sentenza favorevole per il medesimo Ente, secondo quanto stabilito dal R.D. n.1578/1933 e ss.mm.ii., dalle disposizioni di cui all'art.27 del CCNL del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali vigenti del 14/09/2000 e all'art.37 del CCNL del 23/12/1999 per la Dirigenza avente ad oggetto la disciplina dei compensi professionali.
2. In ossequio alla disciplina posta dal richiamato art.27 del CCNL del 14/09/2000, i compensi oggetto del presente regolamento si riferiscono ai soli professionisti legali in servizio presso l'Avvocatura dell'Ente Civico.
3. L'erogazione di tali compensi dovrà tener conto della novella legislativa introdotta dall'art.9 del D.L. n.90/2014, convertito con modificazioni in L. n.114/2014, recante la riforma degli onorari dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti pubblici.

- PARTE I - ORGANIZZAZIONE

Art. 2 - Funzioni

1. Compito principale dell'Avvocatura è provvedere alla difesa e alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune dinanzi a tutti gli Organi giurisdizionali ed ai Collegi Arbitrali.
2. All'Avvocatura sono affidati, pertanto, tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal R.D. n.1578/1933 e dal R.D. n.37/1934 e successive modificazioni.

Art.3 – Organizzazione

1. L'Avvocatura comunale, dotata di personale togato, è una struttura autonoma rispetto all'apparato amministrativo, con sostanziale estraneità allo stesso e con esclusione di ogni attività di gestione e, pertanto, è collocata all'esclusiva dipendenza del Sindaco o da suo delegato.
2. La gestione amministrativa dell'Avvocatura è attribuita al Dirigente della Direzione Affari Generali ed Istituzionali che assicura, per detta struttura, il necessario supporto nell'ambito delle risorse allo stesso assegnate e provvede al conferimento dei mandati, giusto art. 22, comma 3°, dello Statuto Comunale.

Art.4 – Avvocato coordinatore

1. Al coordinamento degli Avvocati, incardinati nell'Avvocatura comunale, può essere preposto, ove designato previo incarico formale del Sindaco, un avvocato con il ruolo di funzionario (categoria D3 giuridico), idoneo all'esercizio della professione legale, al quale sono riconosciuti il ruolo professionale e la posizione funzionale di avvocato.
2. La nomina di cui al 1° comma ha durata corrispondente all'incarico di alta professionalità conferito dal Dirigente della Direzione Affari Generali ed Istituzionali - Avvocatura, in linea con le indicazioni fornite dall'Amministrazione.
3. L'avvocato coordinatore, nel quadro delle funzioni previste all'articolo 2) del presente regolamento coadiuva e supporta il Dirigente della Direzione Affari Generali ed Istituzionali - Avvocatura.
4. Per le funzioni di coordinamento l'importo della retribuzione di posizione può variare sino al tetto massimo di quanto stabilito dall'art.10 – comma 4 – del CCNL 22/01/2004 relativo alla valorizzazione delle alte professionalità.

Art. 5 - Incarichi esterni

1. Il Dirigente della Direzione Affari Generali ed Istituzionali – Avvocatura può attribuire incarico esterno ad un libero professionista per la difesa e rappresentanza dell'Ente in giudizio, anche congiuntamente e/o disgiuntamente al legale interno, nei seguenti casi:

- controversie di particolare complessità;
- continuità di giudizio;
- particolare specializzazione non presente all'interno dell'Ufficio;
- casi in cui gli avvocati in servizio presso l'Avvocatura non intendano accettare incarichi per i quali sono consapevoli di non poterli svolgere con adeguata competenza, conformemente a quanto consentito dal codice deontologico forense;
- eccessivo carico di lavoro dell'avvocatura interna;
- altre situazioni di palese incompatibilità e/o di carattere eccezionale.

Art. 6 - Funzione consultiva

1. L'Avvocatura esprime pareri sulle questioni ad essa sottoposte dal Sindaco, dal Segretario Generale, dal Direttore Generale, dai Dirigenti delle Direzioni.

2. La richiesta di parere, da parte del richiedente, dovrà essere accompagnata da una dettagliata e motivata relazione sulle questioni sottoposte all'esame dell'Avvocatura, debitamente corredata dalla necessaria documentazione attinente alla fattispecie.

Art. 7 - Rapporti dell'Avvocatura con le strutture comunali

1. Gli Uffici comunali hanno l'obbligo, su richiesta dell'Avvocatura, di rimettere alla stessa tutti gli atti e i documenti necessari per la condotta delle liti e per la compilazione dei pareri.

2. Gli atti e i documenti devono essere accompagnati da una relazione scritta a firma del Dirigente responsabile dell'Ufficio, nella quale devono essere esposti gli elementi di fatto delle questioni trattate e le motivazioni poste a base dell'atto e/o del comportamento assunto dall'Ufficio.

3. Gli Uffici sono tenuti a fornire gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.

Art. 8 - Indipendenza degli Avvocati

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, nella redazione degli atti e nella conduzione del procedimento giudiziale, gli Avvocati interni esercitano l'attività con libertà e piena autonomia in posizione di totale indipendenza da tutte le Direzioni dell'Ente e con esclusione di ogni attività di gestione finanziaria amministrativa e di personale.

2. Gli Avvocati dell'Avvocatura comunale sono iscritti negli elenchi speciali previsti dalla Legge sull'ordinamento della professione forense con tassa a carico dell'Amministrazione. Essi sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli Enti locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla Legge sull'ordinamento professionale, alla disciplina prevista dalla Legge sull'ordinamento della professione forense di cui al richiamato R.D. n. 1578/1933 e ss.mm.ii..

3. La specificità dei compiti dell'Avvocatura comporta la necessità di garantire una sufficiente flessibilità nell'osservanza dell'orario di lavoro e, pertanto, le modalità di rilevazione delle presenze potranno essere concordate con il Dirigente della Direzione Affari Generali ed Istituzionali - Avvocatura.

Art. 9 - Accesso agli atti

1. Ai sensi dell'art. 24 – comma 2 – della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., in virtù del segreto professionale ed anche in ottemperanza all'obbligo di non divulgazione già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti: a) pareri resi in relazione alla lite potenziale o in atto; b) atti defensionali e relative consulenze tecniche; c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

Art. 10 - Pratica forense

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

2. Oltre alle incompatibilità previste presso l'Avvocatura comunale, in attesa del perfezionamento degli atti amministrativi necessari per individuare i criteri di scelta dei candidati, è temporaneamente ammesso, nei modi consentiti dalla legge professionale e d'intesa con l'Ordine degli avvocati, l'accesso di praticanti che svolgeranno a titolo gratuito il periodo di tirocinio obbligatorio presso il Comune di Taranto.

3. L'Avvocato incaricato (domus) provvederà alla firma del libretto di pratica e seguirà la formazione dei praticanti. Il tirocinio sarà svolto senza vincolo di dipendenza e non darà in nessun caso diritto all'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego. Il praticante assumerà in proprio la responsabilità derivante dall'accesso nei locali comunali e sarà tenuto all'osservanza dei doveri di riservatezza, segretezza e al rispetto delle norme deontologiche.

Art. 11 - Incompatibilità

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti locali ex art.53 della L. n.165/2001 e ss.mm.ii., si applicano agli avvocati, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel DPR 31 dicembre 1993, n.584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato e del codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

Art. 12 - Convenzioni con altri Enti

1. L'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Enti locali, previa stipula di apposite convenzioni ex art.30 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati.

2. La convenzione determina e disciplina i rapporti tra le parti, gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo dei componenti dell'Avvocatura del Comune di Taranto e la percentuale di compenso professionale da erogare eventualmente agli interessati.

3. Le prestazioni di cui ai commi precedenti possono essere svolte solo ed esclusivamente qualora ciò non pregiudichi la efficienza dell'ordinaria attività dell'Avvocatura resa a favore dell'Amministrazione comunale.

- PARTE II -

RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE E COMPENSI DEGLI AVVOCATI DELL'AVVOCATURA COMUNALE

Art. 13 - Attribuzione degli incarichi professionali ed autonomia gestionale degli Avvocati

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.9 -comma 5- del D.L. n.90/2014, convertito con modificazioni in L. n.114/2014, gli incarichi sono attribuiti ai professionisti componenti l'Avvocatura dell'Ente, secondo le competenze, le peculiari specializzazioni e le conoscenze professionali, i risultati raggiunti e la capacità di gestione della pratica di ognuno dei professionisti, tenendo in considerazione la materia oggetto della controversia e/o del contenzioso nel rispetto dei principi di rotazione e di parità di trattamento.

2. Le peculiari funzioni svolte dai professionisti dell'Avvocatura comunale e le specifiche procedure e responsabilità connesse a tali funzioni comportano l'organizzazione di un modello di lavoro improntato sulla capacità di assumere decisioni e procedimenti in piena autonomia di giudizio, tenendo in considerazione gli interessi dell'Ente.

3. In particolare, lo status dei dipendenti avvocati e l'autonomia di cui gli stessi godono rispetto all'apparato amministrativo, ha come effetto che la valutazione dell'avvocato si pone come distinta e separata rispetto a quella dei dipendenti amministrativi dell'Ente con l'effetto che la valutazione non deve porre in essere atti e/o condotte tali da incidere e/o ingerire sull'autonomia di giudizio ed azione tipica del professionista e derivante dalla propria iscrizione ad uno specifico Albo professionale.

Art. 14 – Ipotesi di erogazione dei compensi professionali

1. I compensi professionali sono erogati in favore dei professionisti dell'Avvocatura dell'Ente in virtù dell'attività svolta nell'ambito dei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria (civile e penale), amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata.

Sentenze favorevoli

2. I compensi professionali sono erogati in favore degli avvocati interni in caso di sentenza favorevole all'Ente così come stabilito dall'art.9 del D.L. n.90/2014, convertito con modificazioni in L. n.114/2014.

3. In particolare, per sentenza favorevole al Comune è da intendersi:

- la sentenza che, pur non decidendo nel merito della controversia, definisce il grado di giudizio con esito favorevole per l'Amministrazione comunale (a mero titolo di esempio: la sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, di incompetenza del giudice adito, di inammissibilità del ricorso, d'estinzione del giudizio, di rinuncia al ricorso e/o agli atti del giudizio, di perenzione, di cessazione della materia del contendere);
- la sentenza che, decidendo nel merito della controversia e/o intervenendo su questioni pregiudiziali e/o preliminari, definisce il giudizio e/o parte di esso con esito favorevole per il Comune anche solo parziale ossia nella ipotesi in cui gli effetti positivi della pronuncia siano maggiori rispetto alle ricadute negative. Oltre le ipotesi sopra indicate, i compensi verranno riconosciuti in favore dei professionisti nelle ipotesi di estinzione della controversia a seguito di atto di transazione sia giudiziale che nelle more del procedimento. Con particolare riferimento ai compensi emessi dalla magistratura amministrativa ed ai fini del riconoscimento dei compensi di cui al presente regolamento, devono essere presi in considerazione le pronunce che dichiarano l'improcedibilità, la perenzione e altre formule analoghe del ricorso presentato avverso l'Amministrazione di questo Ente.

Giudizi cautelari

4. In materia di giudizi cautelari amministrativi, civili e tributari le ordinanze che definiscono tale fase di procedimento vanno considerate alla stregua di sentenze, così come stabilito da consolidata e costante giurisprudenza e dottrina, con l'effetto che le stesse vanno ricomprese negli atti che consentono il riconoscimento dei compensi ove siano favorevoli a questo Ente (inclusa eventuale rinuncia, cancellazione del ruolo, rinvio al merito).

Compensazione integrale

5. Nelle ipotesi di sentenze favorevoli che abbiano stabilito compensazione integrale delle spese per le parti, ivi compresa l'ipotesi di transazione dopo le predette sentenze ove sussistano ragioni oggettive tali da rendere necessario e/o preferibile procedere ad un accordo al fine di non ledere ulteriormente e/o maggiormente gli interessi pubblici dell'Ente, ai professionisti dell'Avvocatura interna verranno riconosciuti i compensi secondo le modalità previste nella presente disciplina.

Art. 15 – Erogazione dei compensi professionali

Tetti di spesa

1. Nelle ipotesi di provvedimenti favorevoli all'Ente i quali pongono a carico della parte soccombente il pagamento delle spese legali sostenute dall'Amministrazione, i compensi da corrispondere ai professionisti dell'Avvocatura interna, a seguito di deposito della sentenza, sono quelli liquidati in tali provvedimenti. A detti importi, viene applicata una riduzione di natura forfettaria pari al 10%.

Tali riduzioni saranno trattenute e versate nel Bilancio dell'Ente comunale e concorreranno a formare lo stanziamento previsto dall'Ente stesso per la liquidazione dei compensi dovuti agli Avvocati a seguito di sentenze con compensazione delle spese legali.

Recupero delle somme

2. La liquidazione del compenso è subordinata all'effettivo recupero da parte dell'Ente delle somme nei confronti della parte soccombente; nel caso in cui il recupero di dette somme risulti inesigibile per

insolvenza accertata della controparte, l'Ente liquida un importo pari a quello spettante nell'ipotesi di pronunce favorevoli con compensazione delle spese di cui al successivo comma.

3. Nelle ipotesi di provvedimenti che prevedano la compensazione delle spese tra le parti, ivi comprese quelli di transazione, *ai professionisti verrà erogato un compenso pari alla metà dei medi tariffari approvati con D.M. del 10/03/2014 in funzione del valore della causa.*

4. Il calcolo del compenso avverrà sulla base dell'attività effettivamente prestata dal professionista, attestata da una specifica notula all'uopo predisposta dal medesimo a conclusione di ogni singola controversia. Nella predetta notula, approntata sulla base delle voci di cui al richiamato decreto ministeriale dovranno essere riportati solo i costi relativi alle prestazioni professionali rese, con esclusione di qualsiasi tipo di spesa legata all'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente. Detti compensi non possono superare lo stanziamento previsto per il 2013.

5. Qualora il mandato di rappresentare in giudizio l'Ente sia stato conferito contemporaneamente a più componenti dell'Avvocatura, congiuntamente e/o disgiuntamente, le competenze spettano in quota parte uguale per ciascuno e saranno oggetto delle riduzioni ai precedenti commi.

6. Nella ipotesi in cui la difesa sia svolta da un avvocato esterno e da uno interno, in forma congiunta, non viene riconosciuto all'avvocato interno alcun importo.

Onnicomprensività

7. I compensi professionali stabiliti dalla presente disciplina sono comprensivi degli oneri riflessi, escluso l'Irap a carico dell'Ente. All'atto della liquidazione dei compensi professionali spettanti, l'Amministrazione applica le ritenute previdenziali e assistenziali di legge.

8. In ogni caso, in ossequio a quanto previsto dall'art.9 – comma 7 – del citato D.L. n.90/2014, i compensi professionali corrisposti ai professionisti non possono superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo di ciascuno di essi.

Art. 16 – Liquidazione dei compensi professionali e dei rimborsi spese

Liquidazione

1. La liquidazione dei compensi in favore del professionista interno di cui al precedente articolo 15) ha luogo mediante determinazione del Responsabile della Direzione dell'Ente in cui è inserita, sia pure con l'autonomia funzionale che le è propria, l'Avvocatura comunale. A tale scopo, il professionista incaricato dovrà trasmettere, per ogni singola vertenza conclusa, allegata copia del provvedimento favorevole con notula analitica, oltre all'attività e gli adempimenti svolti nel caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese e negli altri casi contemplati nel presente regolamento.

Rimborsi spese

2. L'Amministrazione provvede ad anticipare le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (quali, a mero titolo di esempio, i diritti di notifica, il contributo unificato, le marche da bollo, l'iscrizione al ruolo, etc.). In caso di urgenza, il legale può anticipare le predette somme che saranno rimborsate dall'Ente previa esibizione di idonea documentazione di supporto.

Art. 17 – Rapporti tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato

1. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa deve essere determinata, ai sensi dell'art.27 del CCNL 14/09/2000 del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali, la correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato dell'avvocato e/o titolari di alta professionalità. In particolare, dovrà tenersi conto dei seguenti criteri:

- a) il puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale;
- b) il puntuale svolgimento dell'attività consultiva, anche con riguardo alle esigenze manifestate dall'Amministrazione richiedente;
- c) la cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili.

Art. 18 – Disposizioni transitorie e finali

1. La presente disciplina costituisce parte integrante del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
3. Alla presente disciplina si applicano le disposizioni giuridiche e contrattuali in materia nonché quelle finanziarie in tema di contenimento di spesa vigenti alla data di entrata in vigore nonché quelle intervenute successivamente, salvo che non richiedano di essere recepite mediante apposita modifica regolamentare e/o contrattuale.
4. Il presente regolamento entra in vigore a seguito di perfezionamento dell'esecutività della delibera di formale approvazione dello stesso da parte dell'Amministrazione comunale.

